

SOCIETÀ DI COMODO

Un esercizio positivo  
può non bastare

» pagina 22

1.000

Gli euro oltre ai quali  
serve l'accreditamento

INPS

Vincolo ai contanti  
anche per pagare la Cig

» pagina 23

CASSAZIONE

L'azienda può leggere  
le mail per evitare illeciti

» pagina 24

LE GUIDE DEL SOLE

La nuove patrimoniali  
del decreto salva-Italia

» pagine 25-27

Controlli. Dopo la legge di stabilità il Dl 5/2012 interviene di nuovo sull'assetto della governance nelle società di capitale

# Nella Srl la scelta sul sindaco unico

## Resta da chiarire la competenza della revisione legale nel caso di controllo monocratico

IL PROBLEMA

### Interventi d'urgenza non adatti al Codice

di Angelo Busani

Le continue modifiche, fatte con decreti d'urgenza - l'ultimo in ordine di tempo è il Dl 5 del 9 febbraio 2012 che ancora deve essere convertito in legge - hanno cambiato radicalmente una materia che richiede, data la sua complessità, interventi maggiormente ponderati. La fretta, si sa, è una cattiva consigliera, e anche in questo caso, nonostante le numerose discussioni, molti problemi sono rimasti senza soluzione.

Non è chiaro, ad esempio, come la nuova norma, che permette clausole statutarie "additive" rispetto alla situazione di default dettata per legge, impatti con gli statuti vigenti, scritti in un quadro normativo completamente diverso. Né è chiaro come le nuove norme sui sindaci impattino sulla funzione di revisione legale dei conti: il sindaco unico, della Spa e della Srl, può fungere anche da revisore? E viceversa, il revisore della Srl può (o deve) fare anche da sindaco?

Ciò che è chiaro, invece, è che il legislatore ha inteso diminuire i controlli: sicuramente diminuendo i costi per la singola società, ma aumentando il costo del mancato controllo per il sistema nel suo complesso, se l'esperienza del futuro insegnerà che i controlli del passato erano efficaci. Inoltre, svolgere da soli compiti già difficili da fare in tre appare una missione quasi impossibile; coerente sarebbe stato, in corrispondenza, non tanto diminuire la responsabilità patrimoniale del sindaco, quando almeno limitarla. Cinque, dieci o venti volte il compenso? Importava relativamente l'altezza dell'asticella, sarebbe stato importante il principio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A CURA DI

Angelo Busani  
Emanuele Lucchini Guastalla

La nuova normativa sui controlli in Srl e Spa (articolo 35, Dl 5/2012) non brilla per chiarezza con conseguenti difficoltà nelle prime applicazioni.

Nella Srl non è anzitutto specificato se il sindaco unico debba essere un revisore legale, ma la risposta affermativa dovrebbe desumersi dal fatto che alla Srl si applica la disciplina delle Spa (nuovo articolo 2477, comma 5 del Codice civile), ove è detto che il sindaco unico deve essere un revisore. Ancora, non è specificato se, in caso di nomina del sindaco unico, debbano essere nominati uno o più supplenti; ma pare si imponga, com'è per la Spa, una risposta negativa.

Osservando poi che, nel caso della Srl obbligata ad attivare i controlli, la legge sancisce che «l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», a meno che lo statuto non

SU MISURA

L'atto costitutivo diventa fondamentale per esprimere la volontà dei soci al di là dello standard

disponga "diversamente", questo avverbio non è di facile interpretazione: è possibile darle una lettura "rigida" e quindi che lo statuto può prevedere solo la nomina del collegio; è possibile, però, anche darle un'interpretazione "elastica", in questo secondo caso significa che lo statuto può rimettere la scelta alla decisione, caso per caso, dei soci. Quest'ultima lettura pare la più appropriata, perché non contraria al testo della norma e perché risponde alla sua ratio, che è quella di snellire le procedure e diminuire i costi. La lettura "rigida" costringe infatti alla modifica statutaria, se, adottato il collegio, i soci poi cambiano idea.

La nomina del revisore, in alternativa all'organo sindacale, sembra invece possibile senza un'espresa previsione statutaria: il concetto è ripetuto per ben tre volte nell'articolo 2477 e non pare così rilevante l'espressione contenuta nel primo comma («l'atto costitutivo può prevedere... la nomina di un organo di controllo o di un revisore»)

perché essa è sicuramente riferita ai possibili nomine facoltative ma non alle nomine obbligatorie, di cui appunto si occupano i commi successivi.

Non è poi chiaro quali siano i compiti del revisore in caso di nomina alternativa a quella dell'organo sindacale: se è "normale" che il sindaco faccia il revisore, che il revisore faccia anche il sindaco è un'affermazione senza precedenti.

Il dato testuale del primo comma dell'articolo 2477 del Codice civile («determinando le competenze e i poteri») pare consentirlo; sotto il profilo sostanziale, inoltre, si può osservare che se nella Spa, quando è nominato un sindaco unico, è possibile attribuirgli la revisione legale, dovrebbe anche essere ammissibile che il revisore nominato in alternativa all'organo sindacale nella Srl possa fungere pure da sindaco.

Rimane però da dipanare il tema se il revisore nominato in alternativa all'organo sindacale abbia senz'altro anche i compiti del sindaco oppure se, per raggiungere questo risultato, occorra un'esplicita previsione statutaria in tal senso.

Resta comunque fermo il fatto che, ove nella Srl sia nominato l'organo sindacale, deve pure essere nominato un revisore (articolo 2409-bis reso applicabile nella Srl dall'articolo 2477, comma 5) a meno che lo statuto preveda l'affidamento della revisione all'organo sindacale (il quale però non può svolgere la revisione se si tratti di società obbligate alla redazione del bilancio consolidato).

L'ultimo tema è quello dell'impatto delle nuove norme sui "vecchi" statuti di Srl. Se essi sono "silenti" sul punto del controllo, pare evidente che, in questa Srl, possano essere nominati solamente un sindaco unico o un revisore e che, per la nomina invece del collegio sindacale, occorra previamente introdurre nello statuto una previsione abilitativa in tal senso.

Se invece nel "vecchio" statuto è prevista la nomina del collegio, pare difficile discostarsi dalla conclusione che, una tale previsione statutaria, seppur nata in un'epoca nella quale non avrebbe potuto essere diversamente formulata, imbisce attualmente la nomina di un sindaco unico. Però occorre senz'altro una verifica caso per caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola

1 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

FUNZIONE DI CONTROLLO NON OBBLIGATORIA

Si può nominare un revisore, un sindaco unico o un collegio

FUNZIONE DI CONTROLLO OBBLIGATORIA

SOGETTI INTERESSATI

NOMINE

- Capitale non inferiore a 120mila euro
- Srl tenuta al bilancio consolidato
- Srl controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti
- Srl con due parametri dimensionali impediti il bilancio abbreviato

- Si può nominare un revisore, un sindaco unico o un collegio se lo statuto lo prevede
- Se è nominato l'organo sindacale occorre nominare anche il revisore a meno che lo statuto attribuisca la revisione al collegio sindacale (che però non può fare la revisione se la Srl è obbligata al bilancio consolidato)

2 SOCIETÀ PER AZIONI

SPA OBBLIGATA AL BILANCIO ORDINARIO

- Nomina obbligatoria del collegio sindacale
- Revisione legale affidata al revisore salvo che lo statuto la affidi al collegio (che però non può fare la revisione se la Spa è obbligata al bilancio consolidato)

SPA CHE POSSONO PRESENTARE IL BILANCIO ABBREVIATO

- Nomina il sindaco unico a meno che lo statuto non imponga il collegio
- Revisione legale affidata al revisore; è dubbio se lo statuto possa affidare la revisione al sindaco unico (che comunque non può fare la revisione se la Spa è obbligata al bilancio consolidato)

L'articolo 2397. L'interpretazione delle modifiche

## Nelle Spa con bilancio breve lo statuto decide per il collegio

Nel nuovo articolo 2397, comma 3, del Codice civile si legge che «se lo statuto non dispone diversamente... le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro» qualora la società abbia i presupposti dimensionali per redigere il bilancio in forma abbreviata. Pertanto, ne consegue che:

- 1 il sindaco unico ha necessariamente la qualifica di revisore legale dei conti;
- 2 non è prevista la nomina di uno o più supplenti (la figura dei supplenti pare disposta solo in caso di un organo di controllo collegiale); quindi, non ne è probabilmente vietata la nomina, ma, ciò che importa, è che essa non appare necessaria, come è invece necessaria nel caso di elezione di un organo di controllo collegiale;
- 3 il sindaco unico svolge, stand alone, tutti i compiti previsti dalla legge per il collegio sindacale e quindi concentra sul suo

agire individuale l'agire collettivo proprio dell'organo collegiale.

Perché dunque l'assemblea dei soci possa nominare un sindaco unico nella spa, non occorre una specifica previsione statutaria al riguardo, ma è sufficiente che la società si trovi nella situazione di poter redigere il bilancio in forma abbreviata; viceversa, è necessaria un'esplicita previsione statutaria per impedire all'assemblea questa scelta. E visto che negli statuti delle Spa già costituite alla data di entrata in vigore del Dl 5/2012 campeggia invariabilmente la clausola secondo cui la società è soggetta al controllo di un "collegio sindacale", e quindi di un organo collegiale, è da ritenere che, seppur si tratti di una previsione resa necessaria dalla normativa previgente al Dl 5/2012, essa probabilmente impedisce la nomina del sindaco unico per le Spa abilitate alla redazione del bilancio abbreviato. E quindi pare che si possa concludere nel senso di ritenere

il sindaco unico nominabile in queste Spa solo se la sopra richiamata clausola statutaria, che reca la invariabile previsione di un organo di controllo collegiale, venga in qualche modo disattivata.

Una volta eletto il sindaco unico, qualora la Spa perda i presupposti dimensionali che legittimano la nomina dell'unico sindaco, l'assemblea deve provvedere alla nomina dell'organo sindacale collegiale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Quanto alle funzioni di revisione legale dei conti nella Spa nel caso di nomina del sindaco unico, va notato che l'articolo 2409-bis del Codice civile consente che essa «sia esercitata dal collegio sindacale» se lo statuto della Spa dispone in tal senso e se si tratta di una Spa che non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Verrebbe

da concludere che, riferendosi la norma a un organo di controllo collegiale ed essendo nominato un organo sindacale monocratico, e non collegiale, ad esso non sia affidabile la funzione di revisione legale e che, in tal caso, occorra necessariamente la nomina, accanto al sindaco unico, di un revisore legale o di una società di revisione.

È vero che non è impossibile una lettura "evolutiva" dell'articolo 2409-bis: potrebbe in effetti sostenersi che la norma in questione, non esplicitamente innovata dall'articolo 35, Dl 5/2012, debba essere letta come se, al posto dell'espressione «sia esercitata dal collegio sindacale» vi fosse l'espressione «sia esercitata dall'organo sindacale» oppure «sia esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco unico». Tuttavia, già che è complicato svolgere, da parte di una sola persona fisica, un compiuto controllo di legalità e di corretta strutturazione della società, e cioè il compito che è stato da sempre tradizionalmente svolto da tre soggetti, pensare che questi debba esercitare anche la funzione di revisione legale appare un fardello di incarichi senz'altro di eccessivo peso e di eccessiva responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

In edicola

«FISCO FACILE»

### Come cambia la tassazione degli immobili

Il numero 4 di «Fisco facile» - a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano - è dedicato alla tassazione degli immobili. La collana di «Fisco facile» tratta tutte le novità intervenute con le manovre degli ultimi mesi: lunedì 27 febbraio sarà la volta della tracciabilità dei pagamenti e indagini finanziarie.



Online

LA GUIDA

### Codice della strada: le risposte ai lettori

www.ilssole24ore.com



I temi di oggi

Controlli in Srl e Spa	21
Divorzio breve	24
Cig	23
Contante	23
Inps	23
Operazioni straordinarie	22
Posta elettronica del dipendente	24
Recuperatori di carta	24
Sindaco unico	21
Società non operative	22
Strutture sanitarie private accreditate	24

commercialista
associazione di categoria

## >> Ago Infinity... un sogno diventato realtà <<

Ti è mai capitato di risvegliarti dopo un bel sogno?  
In un istante torni alla realtà... con Ago Infinity invece continui a sognare realizzando il tuo desiderio di avere più **produttività**, più **tempestività** nel comunicare con le aziende, più **efficacia** nelle consulenze. Immagina quanto è bello condividere, collaborare e gestire in tempo reale ogni problematica.

Scopri lo su [www.agoinfinity.it](http://www.agoinfinity.it)

con il nuovo software Zucchetti nulla sarà più come prima!

**ZUCCHETTI**  
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

**E tu.. cosa aspetti? Scegli Zucchetti!**

Per 3 volte consecutive l'Unione Europea ha assegnato a Zucchetti il PRIMO PREMIO IN ITALIA PER L'INNOVAZIONE